SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 161

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 al 29 giugno 2005)

INDICE

CICCANTI: sulla sede INAIL della provincia di Ascoli Piceno (4-08135) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) *Pag.* 9321

FABRIS: sul lavoro stagionale in Emilia Romagna (4-08241) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) 9322

GENTILE: sulla vicenda di tre minori italiani sottratti dalla madre (4-08568) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9324

MALABARBA: sul Fondo pensioni Comit (4-07579) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*) *Pag.* 9326

NOVI, PONZO: sulle vicende giudiziarie che coinvolgono un giornalista (4-08046) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 9327

PACE: sulla vicenda di una dipendente di Poste Italiane spa (4-08156) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*) 9332

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

CICCANTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che in data 24.10.2000 l'INAIL ha pubblicato un bando per la ricerca della propria sede istituzionale nella provincia di Ascoli Piceno;

che a seguito di tale bando è stato offerto all'INAIL un edificio ad uso direzionale sito in Via Colombo a San Benedetto del Tronto da parte della società Edilpima srl, con la quale lo stesso istituto previdenziale ha intessuto una serie di relazioni ed accordi concernenti l'acquisizione di ulteriori superfici, stabilendo altresì parametri economici per l'acquisto;

che tali iniziative sono rimaste sospese con il commissariamento dell'istituto per le note vicende giudiziarie che hanno riguardato la precedente dirigenza, sebbene sulla questione dell'acquisto dell'edificio in parola non vi siano state attenzioni giudiziarie né dirette né indirette;

che l'iniziativa dell'INAIL ha trascinato anche altri interessi pubblici su detto edificio a destinazione direzionale, in quanto situato in una zona strategica di San Benedetto, per quanto riguarda la viabilità e la baricentricità rispetto a tutto il comprensorio territoriale costiero;

che tali interessi pubblici hanno riguardato l'INPS, che avrebbe traslocato i propri uffici in detto edificio, e la Provincia di Ascoli, che ne avrebbe fatto una propria sede dislocata, concentrandosi così attività direzionali pubbliche di significato strategico in un solo punto del territorio;

che tale dislocazione unitaria e concentrata di attività pubbliche è stata sostenuta anche dalle istituzioni territoriali come la Provincia di Ascoli e il Comune di San Benedetto del Tronto (così come risulta agli atti dell'INAIL),

si chiede di sapere:

quali ragioni tengano ancora sospese le conseguenti decisioni concernenti l'acquisto dell'immobile dianzi individuato;

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine all'opportunità di dare maggiore impulso all'attività di investimenti dell'INAIL in un quadro di collaborazione con le istituzioni più rappresentative del territorio (Provincia e Comune) e di natura sociale (INPS), nel presupposto della remuneratività dell'investimento stesso;

se non si ritenga lesivo, per l'immagine e l'affidabilità dell'INAIL – fatte salve altre responsabilità di natura civilistica – il comportamento incerto, occasionale ed arbitrario seguito finora nei rapporti con i soggetti terzi come la società Edilpima srl, che stanno travolgendo anche le attese di soggetti pubblici che sulle scelte dell'INAIL avevano programmato le proprie attività istituzionali;

se si intenda dare impulso alla positiva conclusione dei rapporti instaurati tra l'INAIL e la società Edilpima srl, al fine di migliorare lo stato dell'erogazione dei servizi pubblici nella città di San Benedetto.

(4-08135)

(15 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Si rappresenta quanto comunicato al riguardo dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'iniziativa per la ricerca di una sede INAIL nella provincia di Ascoli Piceno è stata sospesa a seguito del commissariamento dell'Istituto, conseguente alle vicende giudiziarie, che hanno provocato una stasi negli investimenti immobiliari.

Nel bando di gara pubblica del 24 ottobre 2000 è stata precisata la durata di quattro mesi per la validità delle offerte presentate e, pertanto, alla scadenza di detto periodo, la società EDILPIMA poteva ritenersi libera da qualsiasi vincolo nei confronti dell'Istituto.

Nel corso di un successivo esame delle esigenze dell'Istituto in materia di investimenti immobiliari per fini istituzionali e non, l'INAIL ha ritenuto di soprassedere all'iniziativa in parola, in quanto non più rispondente alle esigenze territoriali, in considerazione, peraltro, della probabile elevazione a provincia della città di Fermo.

Da ultimo, l'Istituto precisa che le suddette conclusioni sono state rappresentate alla società EDILPIMA, con nota del 13 ottobre 2004.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(20 giugno 2005)

FABRIS. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2005 non è stato ancora approvato;

ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Testo unico recante disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, è previsto che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

in data 17 dicembre 2004 è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005;

che l'art. 6 di tale decreto prevede che per l'anno 2005 siano ammessi in Italia «per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini

stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 25.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome»;

secondo quanto previsto dalla ripartizione della quota lavoro subordinato stagionale effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i flussi di ingresso previsti per la regione Emilia Romagna sono di 5.300 unità, a differenza delle 7.049 dell'anno precedente;

considerato che:

il lavoro stagionale della regione Emilia Romagna interessa prevalentemente il settore turistico ma anche agricolo, il quale necessita di un maggior numero di risorse al fine di organizzare e pianificare adeguatamente la propria attività;

la Confesercenti ed i suoi operatori turistici hanno sempre mostrato grande preoccupazione riguardo la ripartizione delle quote, così come le organizzazioni della filiera dell'ortofrutticola;

la regione Emilia Romagna aveva precedentemente avanzato la richiesta di un numero pari a 12.000 unità per far fronte alle esigenze di lavoro stagionale,

si chiede di sapere come il Governo intenda tutelare le esigenze del settore turistico e della filiera dell'ortofrutticola della Regione Emilia Romagna affinché esso non risulti penalizzato dall'attuale piano di ripartizione delle quote.

(4-08241)

(2 marzo 2005)

Risposta. – La programmazione relativa all'anno 2004 è stata attuata mediante i seguenti interventi:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2003, «Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004», sono state assegnate alla regione Emilia-Romagna 7.049 quote di lavoratori stagionali su un totale di 50.000. A fronte di tale quota assegnata, al 31 gennaio 2005 sono state rilasciate, complessivamente, 7.029 autorizzazioni al lavoro stagionale;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2004, «Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004», sulle 20.000 quote non distribuite per regioni, ma utilizzate con la procedura del contatore unico nazionale, sono state rilasciate dalla regione Emilia-Romagna 1.214 autorizzazioni per lavoro stagionale;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2004 sono state stabilite, per l'anno 2004, ulteriori 16.000 quote di cittadini neocomunitari per lavoro stagionale. Su tale quota, la regione Emilia-Romagna ha rilasciato 1.046 autorizzazioni al lavoro stagionale. Come specificato dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 43 del 2004, recante disposizioni applicative, l'intervento è stato effettuato per soddisfare il fabbisogno di lavoro stagionale ed è stato accordato particolare rilievo all'esigenza di manodopera stagionale proveniente dal

settore agricolo. Per darvi adeguata attuazione è stato disposto che l'utilizzo della quota venisse riservato preliminarmente all'evasione delle richieste di assunzione di lavoratori stagionali da effettuare nel settore agricolo.

La programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri per l'anno 2005 è avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2004, che ha fissato una quota di 79.500 lavoratori extracomunitari e 79.500 lavoratori neocomunitari.

Per quanto riguarda i cittadini neocomunitari, la quota di 79.500 ingressi non viene ripartita a livello regionale e, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli Uffici provinciali si avvalgono del contatore unico nazionale, collocato all'interno dell'applicazione informatica, denominata Sistema informativo lavoratori extracomunitari e neocomunitari - SILEN.

Invece, con riferimento ai cittadini extracomunitari, la quota di 79.500 ingressi viene ripartita tra ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Ai fini dell'immediata attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2004, con circolare di questo Ministero n. 1 del 25 gennaio 2005, si è provveduto alla distribuzione della relativa quota tra le Regioni e le province autonome, tenuto conto dei fabbisogni segnalati dalle stesse.

Alla regione Emilia-Romagna è stata assegnata la quota di 5.300 unità di lavoratori extracomunitari stagionali.

Infine, considerato il rilevante fabbisogno di manodopera straniera nel settore agricolo e turistico-alberghiero, in data 22 aprile 2005 è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3426, in base alla quale è stata assegnata alla regione Emilia-Romagna un'ulteriore quota di lavoratori extracomunitari stagionali, pari a 5.550 unità destinate a soddisfare sia le richieste già pervenute alle Direzioni provinciali del lavoro e rimaste inevase per mancanza di quote disponibili, sia le nuove richieste provenienti dalle imprese.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(20 giugno 2005)

GENTILE. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che:

in data 21-04-1990 il signor Bruno Fistilla contraeva matrimonio con la signora Leopoldina Alegre Torres; da tale unione nascevano tre figli;

nel giugno 2001 la signora Alegre Torres si allontanava, all'insaputa del marito, dall'Italia unitamente ai tre figli minori senza farvi più ritorno;

in data 21-10-2001 il signor Fistilla inoltrava ricorso per separazione giudiziale presso il Tribunale di Cosenza;

in data 06-12-2001 il Presidente del Tribunale di Cosenza affidava i tre figli minori al Fistilla, il quale contestualmente denunciava in sede penale la propria coniuge per sottrazione di minori;

il 23-01-2002 veniva presentata istanza presso il Tribunal Judicial da Comarca de Vila Vicosa per l'esecuzione in territorio portoghese della sentenza del Tribunale Italiano;

il suddetto Tribunale rifiutava il rientro in Italia dei tre minori cittadini italiani;

in data 21-03-2004 il Tribunale di Cosenza emetteva sentenza definitiva – passata in giudicato – , con la quale affidava definitivamente i tre figli minori al signor Fistilla;

in data 27-01-2005, dopo quattro anni, la Corte d'appello di Evora finalmente ha riconosciuto la validità della sentenza italiana, dichiarandola esecutiva nello Stato portoghese nel rispetto del regolamento CEE n. 1347-2000;

in data 07-03-2005 venivano chiesti al giudice portoghese di Vila Vicosa l'attuazione della sentenza di Evora ed il rimpatrio immediato dei tre minori, ma il giudice, in violazione sia del diritto portoghese che di quello comunitario, ad oggi non ha provveduto ad ordinare il rimpatrio dei figli minori del Fistilla,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Governo un intervento nei confronti dell'Ambasciata italiana affinché i competenti organi portoghesi provvedano con immediatezza al rimpatrio dei minori italiani, tenuto conto che gli stessi risultano illegittimamente in Portogallo e considerato che il percorso giudiziario su esposto evidenzia pienamente la legittimità del rientro dei tre minori nell territorio italiano.

(4-08568)

(27 aprile 2005)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri e l'Ambasciata d'Italia a Lisbona seguono da vicino il caso dei minori Joana, Daniel e Sonia Fistilla sin da quando gli stessi, nel giugno 2001, sono stati trattenuti in Portogallo, senza il consenso paterno, dalla madre, la cittadina portoghese Leopoldina Maria Alegre Torres.

Oltre ad effettuare in più occasioni visite consolari ai bambini, l'Ambasciata ha infatti rivolto costante attenzione ai complessi sviluppi giudiziari della vicenda, culminati con la decisione della Corte di appello di Evora del 27 gennaio 2005, richiamata anche nel testo dell'interrogazione, che ha finalmente riconosciuto la validità in Portogallo della sentenza del Tribunale di Cosenza, che ha disposto l'affidamento dei minori al padre.

In particolare, subito dopo tale attesa decisione, la nostra Ambasciata è intervenuta sul Ministero degli esteri portoghese chiedendo l'esecuzione della stessa ed il conseguente rientro dei bambini in Italia. Appresa altresì, dalla scuola frequentata dai minori, la notizia della temporanea irreperibilità degli stessi e della madre, l'Ambasciata ha chiesto che fossero immediatamente attivate le ricerche al fine di prevenire una eventuale fuga della

signora Torres e dei figli. Nel contempo, il 22 aprile scorso, il Tribunale di Villa Vicosa (Portogallo), competente per l'esecuzione della decisione favorevole al nostro connazionale, ha modificato detta decisione, stabilendo l'affidamento temporaneo dei bambini alla madre, con diritto di visita per il signor Fistilla.

L'Ambasciata a Lisbona ha pertanto sollecitato l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura per verificare e sanzionare eventuali infrazioni disciplinari commesse dal giudice che ha inteso riaprire nel merito la sentenza definitiva italiana, alla quale era stata riconosciuta efficacia esecutiva in Portogallo, basandosi su un'istanza della signora Torres e su un'audizione dei minori, avvenuta senza alcuna assistenza psicologica.

L'Ambasciata ha in particolare rappresentato la preoccupazione per il fatto che una sentenza di un Paese comunitario, dichiarata esecutiva dal giudice d'appello portoghese, sia oggetto di revisione in sede di esecuzione ed ha pertanto invocato il rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia.

Sia questo Ministero sia l'Ambasciata a Lisbona continueranno a seguire da vicino la vicenda dei minori Fistilla ed a svolgere ogni opportuno passo affinché gli stessi possano ricongiungersi con il padre in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
ANTONIONE

(23 giugno 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Fondo Pensioni Comit rischia il commissariamento a causa di un drammatico disavanzo dovuto a un disequilibrio tra quanto oggi il Fondo paga ai pensionati della Banca Commerciale Italiana, i contributi versati per gli attuali lavoratori di Banca Intesa, ex Banca Commerciale, e quanto in previsione gli stessi potranno ricevere come pensione;

nell'esercizio 2003 il disavanzo di bilancio ha raggiunto la cifra di 28,5 milioni di euro. Banca Intesa e gli amministratori del Fondo hanno perciò deciso di scindere le proprie responsabilità da quelle dei diretti responsabili, investendo la Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione;

il timore delle organizzazioni sindacali Falcri, Fiba, Fisac e Uilca è che questo atto sia solo il preludio al commissariamento e accusano apertamente Banca Intesa di non fare nulla per porre rimedio ai problemi del Fondo, preferendo attendere la liquidazione coatta;

la vicenda rischia di portare il panico tra i lavoratori chiamati a scegliere tra il mantenimento del trattamento di fine rapporto e il passaggio ai fondi pensione;

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuna una revisione dei meccanismi di trasferimento forzoso del trattamento di fine rapporto nei fondi pensione;

se e quali tutele si intenda dare ai lavoratori che impiegheranno il loro trattamento di fine rapporto nei fondi pensione privati.

(4-07579)

(28 ottobre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si ritiene «opportuna una revisione dei meccanismi di trasferimento forzoso del trattamento di fine rapporto (TFR) nei fondi pensione» si comunica che, per quanto lo strumento del conferimento tacito del TFR alle forme pensionistiche complementari sia espressamente indicato nei criteri di delega, saranno i prescritti decreti legislativi delegati – da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 – a dover disciplinare la materia, attenendosi a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*.

Comunque, tale conferimento tacito avrà luogo solo se il lavoratore non deciderà diversamente entro sei mesi dall'entrata in vigore dei citati decreti legislativi di attuazione, ovvero solo se non manifesti «esplicitamente» la volonta di voler conservare il TFR nella sua attuale veste di retribuzione differita da percepire all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, oppure conferirlo ai fondi pensione.

Per quanto riguarda, poi, le tutele previste per i lavoratori che impiegheranno il loro TFR nei fondi pensione, il legislatore, nella legge n. 243 del 2004 citata, tra le misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, prevede che i fondi pensione devono dotarsi di linee di investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto (art. 1, comma 2, lettera *e),* n. 10), nonché la necessità di rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche, allo scopo di rendere più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica (art. 1, comma 2, lettera *i)*).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

(20 giugno 2005)

NOVI, PONZO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che da diversi anni il giornalista Domenico Longo, direttore responsabile del periodico «L'altra voce», è protagonista di vicende giudiziarie che lo vedono contrapposto, più che alle sue controparti processuali, ad alcuni magistrati del Tribunale di Benevento;

che detta vicenda è stata oggetto per il passato di interrogazioni parlamentari rivolte al Ministro della giustizia dagli onorevoli Florino e Taglialatela, rispettivamente 4-01726 del 13/03/2002 e 4-02353 dell'1/3/2002;

che gli episodi più salienti di questa vicenda si evincono nelle interrogazioni sopra richiamate ed in un *pamphlet* dal predetto giornalista dato alle stampe agli inizi di quest'anno e titolato «Breve storia di un processo negato», nel quale più diffusamente è narrata una incredibile vicenda che lo ha visto protagonista;

che, recentemente e successivamente alle interrogazioni parlamentari ed alla pubblicazione del *pamphlet* sopra richiamati, dopo la pronuncia della contestatissima sentenza del Tribunale penale beneventano, presieduto dal dott. Piccialli, che mandava assolti gli imputati dell'agguato con arma da fuoco di cui il predetto giornalista rimase vittima nel 1990 e di cui si discorre più dettagliatamente nel suddetto *pamphlet*, il Longo avanzava istanza ai sensi dell'art. 572 del codice di procedura penale alla Procura della Repubblica di Benevento ed alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli affinché s'interponesse impugnazione avverso la stessa;

che, mentre la Procura generale di Napoli respingeva (per motivazioni, tra l'altro, discutibili) la suddetta istanza con decreto che, però, veniva ritualmente notificato al Longo, la Procura beneventana nemmeno si degnava di decidere in merito all'istanza in parola, facendo inutilmente decorrere i termini per proporre impugnazione;

che tanta noncuranza dei diritti e degli interessi delle parti offese che il Longo ha dovuto riscontrare sulle sue spalle come parte civile costituita nel suddetto processo non si riscontrerebbe in altri procedimenti che vedono il Longo nei panni d'imputato;

che taluni di detti ultimi processi (tutti relativi a presunti reati di opinione commessi dal Longo nell'esercizio della sua professione di giornalista ed editore) vengono celebrati con una repentinità e solerzia invidiabile, che probabilmente non trovano eguali in alcun altro Tribunale della Repubblica Italiana;

che, in particolare, si riscontra una celerità e solerzia particolari in un procedimento pendente a carico del Longo innanzi al Tribunale beneventano in cui è parte offesa, costituita parte civile, un notaio locale, tale notaio Sangiuolo;

che, ad esempio, mentre in detto ultimo processo lo zelo dei magistrati inquirenti beneventani giunge al punto da inserire nel capo d'imputazione addirittura le fotocopie degli articoli di stampa in cui sono contenute le espressioni ritenute diffamatorie, il processo relativo alla gambizzazione del Longo da parte di soggetti collusi con le cosche locali si è concluso con la citata contestata sentenza del collegio presieduto dal dott. Piccialli, all'indirizzo del Longo, vanificando, così, irreparabilmente la possibilità di effettuare perizie balistiche su armi rinvenute in altre circostanze nella disponibilità di taluno degli imputati ed una delle quali, astrattamente, poteva essere quella utilizzata per l'agguato perpetrato ai danni del Longo;

che, inoltre, il Longo, nell'ambito della propria attività di giornalista ed editore, si è interessato anche di tristi vicende legate all'anomalo sistema creditizio sannita, di cui anche le banche locale ed alcuni notai

alle stesse legati sarebbero protagonisti, in relazione ai quali ha sporto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento diversi esposti che sarebbero stati regolarmente archiviati, senza il preventivo espletamento di alcuna attività d'indagine;

che uno dei suddetti procedimenti, originato da esposto a firma del Longo nel quale veniva formulata esplicita richiesta di avviso dell'eventuale richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e seguenti del codice di procedura penale, sarebbe stato archiviato senza la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio da parte del G.I.P. del Tribunale di Benevento, come, invece, previsto dal vigente codice di procedura penale, e ciò nonostante fosse stata interposta tempestivamente opposizione da parte del Longo nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso della «ennesima» richiesta di archiviazione;

che il Longo, avuta notizia di ciò, rivolgeva formale istanza al P.M. titolare di quel procedimento, dott.ssa Cecilia Annecchini, ed al G.I.P. estensore del decreto di archiviazione, dott. Santaniello, tendente a conoscere quale fosse stata la sorte toccata all'atto di opposizione proposto dal Longo senza che, a tutt'oggi, venisse da taluno dei due fornita risposta alcuna a detta istanza;

che, infine, in un altro dei suddetti procedimenti in cui il Longo risultava essere imputato, insieme ad altri tre giornalisti di diverse testate, dell'ennesima diffamazione a mezzo stampa, il Giudice Monocratico Penale del Tribunale di Benevento, dott. Rosario Baglioni, pur assolvendo tutti i coimputati del Longo, condannava quest'ultimo, nonostante le espressioni contestate ed i fatti riferiti fossero di identico tenore di quelli relativi agli altri coimputati mandati assolti;

che la situazione venutasi a creare appare veramente «kafkiana» per quanto concerne specificamente la posizione del Longo e di tanti altri cittadini, magari privi della ribalta di un organo d'informazione;

che ciò determina una situazione di grave ed incresciosa tensione nel Tribunale beneventano, in chi vi opera e nei cittadini utenti della giustizia,

si chiede di conoscere se e quali iniziative e provvedimenti il Ministero della giustizia abbia adottato in merito e, nel caso in cui alcun provvedimento sia stato ancora adottato, se il Ministero della giustizia intenda adottarne alcuni, non esclusa un'ispezione presso il Tribunale di Benevento e la locale Procura della Repubblica onde verificare le anomalie denunciate ed anche la sussistenza di situazioni d'incompatibilità ambientale da parte di taluni Magistrati onde, all'esito, dare impulso alle relative procedure tendenti ad ottenere il trasferimento per incompatibilità ambientale e/o tutti gli altri provvedimenti, anche di natura disciplinare, del caso.

(4-08046)

(2 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto indicata, si chiede di sapere quali iniziative si intenda promuovere in merito alla vicenda del gior-

nalista Domenico Longo. Questi, infatti, fu vittima, nel 1990, di un attentato di stampo camorristico, in relazione al quale vi è stata sentenza dichiarativa della prescrizione della maggior parte dei reati contestati agli autori dei fatti.

Gli interroganti segnalano, inoltre, che il medesimo giornalista sarebbe vittima di un atteggiamento di «insofferenza» da parte dei magistrati beneventani, responsabili – secondo gli interroganti – di parzialità nei confronti del signor Longo.

Infatti, se il processo che lo ha visto come parte offesa è durato molti anni e, alla fine, è stata dichiarata, come detto, la prescrizione dei principali reati, dall'altro, le denunce sporte conto il medesimo Longo per reati d'opinione, invece, sono caratterizzate da incredibile «velocità» nella determinazione e conclusione dei relativi processi nei quali riveste, invece, il ruolo di imputato.

Quanto al primo aspetto, si rappresenta che il Tribunale di Benevento, con sentenza dell'8.1.2002 dichiarativa della prescrizione del reato *ex* art. 129 del codice di procedura penale, ha ritenuto che il reato di lesioni, come originariamente contestato dal pubblico ministero ed a prescindere dalla contestazione suppletiva avente ad oggetto l'aggravante dell'indebolimento permanente di un organo, fosse già prescritto prima ancora della prima udienza di fissazione dell'udienza preliminare (28 novembre 2000). Tale sentenza non è stata impugnata ed è quindi divenuta irrevocabile.

Il processo, previo stralcio, proseguiva per la parte non prescritta – detenzione e porto illegale di arma – a carico di un solo imputato, Carraro Pasquale, che veniva condannato, con sentenza del 30 aprile 2002, alla pena di anni quattro di reclusione e 1.500 euro di multa.

In relazione, invece, al *pamphlet* a firma del Longo, intitolato «Breve storia di un processo negato», si rappresenta che, sulla base di quanto in esso denunciato, ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, la Procura della Repubblica di Roma ha iscritto un procedimento penale a carico del dottor Paolo Piccialli (Presidente del collegio che ha trattato il processo nel quale Longo rivestiva la qualità di parte offesa), per il reato di abuso d'ufficio.

Al riguardo, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma Dott. Roberto Cucchiari ha comunicato di avere richiesto, in data 23.12.2002, l'archiviazione del procedimento al giudice per le indagini preliminari, il quale ha disposto in conformità in data 25.02.2003.

Anche le competenti articolazioni ministeriali hanno potuto, sotto il diverso profilo disciplinare, valutare la sussistenza di eventuali elementi che possano avvalorare l'ipotesi di fatti di rilievo.

Infatti, dalla lettura del *pamphlet* a firma Donato Longo, oltre che a generici riferimenti allo svolgimento del processo e ad accuse in ordine «agli intrallazzi di alcuni magistrati di Benevento» ed, infine, in ordine alla circostanza che presso la Procura di Benevento si «insabbiano i processi», non si rinviene nulla di concreto, soprattutto con particolare riferimento a specifiche responsabilità di magistrati. Tali accuse, del tutto prive

di alcun riferimento a fatti o persone, non solo rendono impossibile ogni tipo di accertamento, ma sono l'evidente frutto di idee del tutto personali dell'esponente.

In merito inoltre alle doglianze contenute nel citato *pamphlet*, anche dopo una attenta verifica dei fatti in esso contenuti, effettuata attraverso la lettura integrale dei verbali di udienza, non paiono emergere elementi di profilo disciplinare a carico di alcuno.

Le maggiori doglianze dell'esponente si appuntano su un magistrato, il Dott. Paolo Piccialli, Presidente del collegio che ha trattato il procedimento nel quale l'esponente era parte offesa.

Ebbene, a parte l'ovvia considerazione che il processo medesimo non è stato trattato dal solo Dott. Piccialli, anche dalla lettura dei citati verbali di udienza emerge che i fatti, così come descritti dall'esponente, paiono avere avuto modalità di svolgimento ben diverse.

In particolare, dalla lettura delle trascrizioni dei verbali di udienza, non solo non sono emerse le frasi genericamente riportate sul *pamphlet* dal Longo, ma appare, con tutta evidenza, l'assoluta correttezza del comportamento dei magistrati componenti il collegio nel corso dello svolgimento dell'intero processo.

Ulteriore doglianza attiene all'inizio del processo in assenza (perche giunto in ritardo) del difensore del Longo medesimo. Ma, al riguardo, è opportuno precisare che siffatta assenza non solo non poteva tecnicamente impedire l'inizio del processo, ma, comunque, non ne ha mutato gli esiti, atteso che il citato difensore – sia pur in ritardo – è giunto ed ha potuto difendere gli interessi della parte offesa (non costituitasi, peraltro, parte civile).

Gli interroganti, poi, menzionano in modo specifico due procedimenti penali, uno originato da un esposto del Longo – nel quale si asserisce che sarebbe stata violata la procedura prevista dagli artt. 4 e successivi del codice di procedura penale in tema di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione – ed un altro in cui il Longo era imputato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, all'esito del quale, secondo gli interroganti, veniva condannato il solo Longo, mentre i suoi coimputati venivano assolti, nonostante i reati contestati fossero dello stesso tenore.

Dalla relazione redatta dal coordinatore del settore penale del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Marilisa Rinaldi, emerge che, in entrambi i procedimenti penali originati da denuncia-querela del Longo (n. 3523/2000 RGNR e n. 646/2001 mod. 44), la parte offesa è stata ritualmente avvisata della richiesta di archiviazione, come prescritto dall'art. 408 del codice di procedura penale, atteso che nel primo procedimento l'avviso risulta notificato a mezzo del servizio postale, mentre nel secondo risulta presentato l'atto di opposizione.

Quanto alla sentenza penale emessa dal Tribunale di Benevento nella persona del giudice monocratico Dott. Rosario Baglioni (sent. n. 1744/2001 del 4.12.2001, divenuta irrevocabile il 28.2.2002), non si può che osservare come la stessa si presenti ampiamente motivata e, in quanto tale, insindacabile in sede disciplinare, non essendo ravvisabili profili sintoma-

tici di macroscopica negligenza o di preordinata volontà di perseguire scopi estranei a quelli di giustizia.

Infine, per ciò che riguarda il processo scaturito dalla querela di tale Sangiuolo Vito Antonio, si osserva che lo stesso è stato definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

Non ravvisandosi, pertanto, per quanto fin qui detto, elementi che inducano a ritenere sussistenti violazioni di carattere disciplinare da parte dei magistrati che si sono occupati delle menzionate vicende processuali, non pare che vi sia un margine per promuovere alcuna iniziativa al riguardo.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(20 giugno 2005)

PACE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la dipendente di Poste Italiane S.p.A. Maria Assunta Dessì, in servizio presso l'Ufficio Postale di Sardara (Cagliari), comune ove risiede con la propria famiglia, nei primi mesi del 2004 veniva comandata presso l'Ufficio Postale di Gesturi (Cagliari);

che a seguito di tale comando una unità dell'Ufficio di Gesturi veniva trasferita a Cagliari, ove veniva inserita in un percorso di crescita;

nell'Ufficio di Sardara venivano trasferite due unità, mentre la dipendente Maria Assunta Dessì vede tramutarsi il suo comando in trasferimento definitivo, al di fuori di ogni norma ed in violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, senza nessuna considerazione del suo carico familiare e, cosa ancora più grave, senza che l'interessata sia stata preventivamente interpellata o avesse prodotto istanza in tal senso;

che, in accoglimento delle giuste proteste avanzate dall'interessata per il tramite dell'Unione generale del lavoro (UGL) delle Comunicazioni, la dipendente Dessì veniva ritrasferita all'Ufficio di Sardara, con provvedimento del 16 ottobre 2004, registrato in anagrafica ma a tutt'oggi non ancora reso esecutivo,

si chiede di sapere se quanto esposto corrisponda al vero ed in caso affermativo se e quali provvedimenti si intendano adottare affinché siano rispettate le norme contrattuali.

(4-08156)

(16 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere d'intervenire nella gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società, la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il duplice

obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equilibrata, nonché di garantire un efficiente servizio all'utenza.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione al trasferimento della signora Maria Assunta Dessì dall'ufficio postale di Sardara all'ufficio postale di Gesturi, entrambi in provincia di Cagliari, ha comunicato che la vicenda rientra nelle normali iniziative gestionali proprie dell'azienda ed è stata condotta nel pieno rispetto del dettato contrattuale e con modalità gestionali che, nei limiti del possibile, hanno tenuto conto delle esigenze dell'interessata.

Secondo quanto riferito, l'azienda adotta normalmente iniziative di valorizzazione del personale, avviando le risorse ritenute adeguate verso percorsi di crescita professionale e, in tale ottica, alla dipendente in parola era stata affidata la responsabilità dell'ufficio postale di Gesturi, presso il quale era stata trasferita il 10 maggio 2004.

La società Poste Italiane ha, poi, reso noto che la signora Dessì, dopo un periodo iniziale, durante il quale ha svolto la propria attività presso l'ufficio di Gesturi, ha richiesto di essere trasferita all'ufficio postale di Sardara, rientro che l'azienda ha disposto fin dal 16 ottobre 2004.

La società Poste Italiane ha, infine, evidenziato che motivazioni di natura tecnica ed organizzativa, connesse con la necessità di garantire il funzionamento operativo dell'ufficio postale di Gesturi, hanno reso, però, possibile l'attuazione del citato trasferimento solo in data 1° marzo 2005. In tale arco temporale la Filiale di Cagliari ha provveduto a prolungare l'applicazione della dipendente presso l'ufficio in parola mediante provvedimenti temporanei.

Il Ministro delle comunicazioni
Landolfi

(22 giugno 2005)

€ 1,00